



PROT.N. 82/ATC

del 01/09/2022

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO EX ART. 36, CO. 2, DLGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DI MACELLAZIONE DEI CINGHIALI ABBATTUTI **CIG 8715524**

PREMESSO

che l’Ambito Territoriale di Caccia Caserta, in breve ATC Caserta, si sta adoperando per addivenire all’individuazione e all’implementazione di soluzioni tecnico-professionali che consentano un forte salto di qualità nella programmazione faunistico-venatoria e nelle relative attività istituzionali, così come previste per gli ambiti territoriali di caccia della Campania dalla normativa e dalla regolamentazione nazionali e regionali ed, in particolare, dalla legge quadro nazionale n. 157/92 e dalla legge regionale 26/2012 e ss.mm.ii.;

che, in particolare, l’ATC Caserta, con il presente Avviso Pubblico, intende selezionare operatori economici per la l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento degli scarti di macellazione dei cinghiali abbattuti durante l’attività venatoria 2022-2023 nei comuni della provincia di Caserta di cui all’elenco allegato alla presente;

RICHIAMATE

Le norme vigenti in materia, nonché la dottrina e la giurisprudenza consolidata di seguito rilevate.

- la legge quadro nazionale n. 157/92;
- la legge regionale 26/2012 e ss.mm.ii.;
- il regolamento per la gestione degli ATC approvato con d.p.g.r. 626/2003, vigente per le parti non in contrasto con la legge regionale 26/2012 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017, ed in particolare l’art. 36, co. 1, 2, che testualmente recita:

“ 1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì' applicare le disposizioni di cui all'articolo 50”;

“2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

- a) *per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;*

il Tar Molise, Sentenza 533/2018, con la quale si evidenzia che “l'affidamento diretto si pone come procedura in deroga rispetto ai principi della concorrenza, di non discriminazione e similari che implicano sempre e comunque una procedura competitiva sia pur informale. Se così è, appare logico pensare che i principi in parola disciplinino l'affidamento e l'esecuzione in termini generali sul presupposto di una procedura ultra- semplificata, nella quale la speditezza dell'acquisizione deve prevalere sul rigido formalismo.

Non può sfuggire che una procedura competitiva per importi elevati è cosa diversa da una procedura a inviti per assegnare forniture, servizi o lavori di importo contenuto. Fino all'importo dei 40 mila euro – ferma restando la cornice dei principi generali – il legislatore ha ritagliato una specifica disciplina che il Consiglio di

Stato (nel parere n. 1903/2016) ha ritenuto come micro-sistema esaustivo ed autosufficiente che non necessita di particolari formalità e sulla quale i principi generali, richiamati dall'articolo 36, comma 2, lett. a) non determinano particolari limiti.

Si è in presenza di una ipotesi specifica di affidamento diretto diversa ed aggiuntiva dalle ipotesi di procedura negoziata "diretta" prevista nell'articolo 63 del Codice che impone invece una specifica motivazione e che l'assegnazione avvenga in modo perfettamente adesivo alle ipotesi predefinite dal legislatore (si pensi in particolare all'unico affidatario o alle oggettive situazioni di urgenza a pena di danno), di guisa che, nel caso degli importi inferiori ai 40 mila euro non si pone neppure il problema di coniugare l'affidamento diretto con l'esigenza di una adeguata motivazione".

- il parere Consiglio di Stato n.1903/2016 sulla nota del Presidente dell'ANAC n.103698 del 4 luglio 2016, avente ad oggetto la conformità alla normativa vigente delle linee guida ANAC sulle procedure per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che, tra l'altro, rileva che le linee guida possono essere considerate non vincolanti in quanto atti amministrativi generali che hanno la finalità di fornire indirizzi e istruzioni operative alle stazioni appaltanti;
- lo stesso parere del Consiglio di Stato n.1903/2016, nella parte ove si rileva che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 debba avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione, e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- sempre il parere del Consiglio di Stato n.1903/2016, nella parte ove si rileva, per quanto riguarda le linee guida ANAC, che *"venendo ora al rilevante aspetto della scelta del contraente e dell'obbligo di motivazione, si ribadisce quanto già accennato in sede di premesse generali, in ordine alla motivazione, non tanto circa la scelta dell'aggiudicatario (la legge è chiara nel prescrivere che l'affidamento diretto debba essere "adeguatamente motivato"), con tutto ciò che correttamente ne consegue (come indicato nelle linee guida), bensì più a monte, in ordine alla scelta della procedura seguita";* ciò in quanto trattasi, infatti, di un onere motivazionale non previsto dalla legge e che, ove sia configurato come troppo dettagliato, può apparire in contrasto con i valori della semplificazione e della non imposizione di oneri aggiuntivi non utili a carico delle stazioni appaltanti e degli operatori economici;
- la dottrina consolidata nella parte ove si commenta che *"il comma 2 dell'art. 36 fa preliminarmente salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie e che in altri termini il legislatore invita le stazioni appaltanti a far uso preliminarmente delle procedure ordinarie e solo in via subordinata a far uso delle procedure sotto soglia; è chiaro, tuttavia, che risulta assolutamente anti economico utilizzare quelle ordinarie per appalti di modesta entità;*
- le linee guida ANAC n.4 riguardanti le procedure sotto soglia, ove si invita *"le stazioni appaltanti a risolvere la questione della scelta della procedura sotto soglia, fornendo apposita motivazione che dovrà comunque essere sintetica (in conformità alle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato nel parere sulle Linee guida ANAC, n. 1903 del 13 settembre 2016)";*
- ancora la dottrina consolidata (Appalti & Contratti) nella parte ove si porta ad esempio che *è possibile motivare la scelta della procedura sotto soglia affermando che essa è maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione dell'esiguo valore economico dell'appalto, per il quale appare sproporzionata l'attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento";*

CONSIDERATO

che, in definitiva, il rinovellato testo della norma ex D.Lgs. 56/2017 correttivo interviene sui problemi operativi posti dalla precedente formulazione dell'art. 36, comma 2, sia eliminando il riferimento all'adeguata motivazione, sia specificando che l'affidamento non deve avvenire con una comparazione tra due o più operatori economici; ciò in considerazione del fatto che la motivazione, a prescindere da previsioni legislative ultronee, è comunque obbligatoria per tutti i provvedimenti amministrativi degli Enti Pubblici, ai sensi dell'art. 3, co. 1, della legge 241/1990;^{SEP}

che, pertanto, la riforma dell'articolo 36, comma 2, lettera a), ricolloca tale modalità alla sua origine, ossia all'affidamento diretto sulla base dell'effettivo presupposto fiduciario e qualitativo, non intermediato da preliminari sistemi di selezione del contraente, nonché fondato sul presupposto legislativo del valore contrattuale inferiore ai 40.000 euro;

Visti

- la D.G.R. della Campania n. 255 del 26/05/2020 avente ad oggetto "Piano di Sorveglianza e Prevenzione della Peste Suina in Regione Campania"
- la D.G.R. della Campania n.377 del 13/07/2022 relativa all'approvazione del calendario venatorio regionale 2022/2023
- il Verbale n 43 del 22 LUGLIO 2022 del Comitato di Gestione dell'ATC Caserta relativo alla presente selezione e con il quale è stato dato mandato al Presidente e Rappresentante Legale pro-tempore per l'attivazione delle procedure di affidamento del servizio in oggetto;

RILEVATO

che per tale prestazione di servizi, altamente qualificata e specializzata e accompagnata da adeguati requisiti tecnici, si rende necessario e opportuno il ricorso ad un operatore economico operante in regime di partita Iva ed avente ad oggetto prestazioni coerenti con quelle richieste con il presente avviso;

che ai fini di quanto sopra, si intende procedere ad affidamento diretto ex articolo 36, co. 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti) previa valutazione comparativa degli operatori economici in possesso dei requisiti generali e dei requisiti speciali di idoneità professionale/imprenditoriale;

con il presente avviso pubblico, si

RENDE NOTO

che è indetta, con effetto dalla data di pubblicazione sul sito dell'ATC Caserta, una procedura di valutazione comparativa per requisiti professionali/imprenditoriali, intesa a selezionare operatori economici idonei e disponibili a rendere una prestazione di servizi ex art 36,co.2 lett.a del D.Lgs.50/2016(Codice degli Appalti)

Il presente avviso pubblico è disciplinato dai seguenti articoli.

ARTICOLO 1 - OGGETTO AFFIDAMENTO SERVIZIO

L'oggetto dell'affidamento diretto del servizio ex art. 36, co. 2 del D.lgs. 50/2016 è la fornitura di un servizio di raccolta, trasporto e smaltimento degli scarti di macellazione dei cinghiali abbattuti, durante l'attività venatoria 2022-2023 nei comuni della provincia di Caserta di cui all'elenco allegato. Tutto ciò, previo adeguato coordinamento tecnico, sanitario, amministrativo al fine di realizzare al meglio tale servizio a completamento delle varie finalità istituzionali dell'ATC Caserta.

Tale servizio risponde pienamente all'esigenza sanitaria di contribuire alla risoluzione della problematica relativa all'emergenza della peste suina africana che si sta manifestando in tutta Europa. In particolare, per salvaguardare la specie cinghiale da un eventuale contagio, e quindi una drastica riduzione numerica, occorre evitare la dispersione dei visceri sul territorio come previsto dal regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento Europeo del Consiglio del 21 Ottobre 2009 recante "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano" (vedi in premessa considerato n° 13) ed Art. 2 comma 2 lett.b.

Per quanto riguarda l'inquadramento normativo delle attività oggetto del presente avviso, gli scarti di macellazione dei cinghiali abbattuti sul territorio vengono assimilati ai sottoprodotti di origine animale in qualità di materiale di categoria 3, di cui all'art. 9, lettera f) del Regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

21 Ottobre 2009 recante “Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano”, in quanto animali e parti di animali, diversi da quelli di cui all’articolo 8 o all’articolo 10.

Il servizio di raccolta e smaltimento, nei comuni della provincia di Caserta di cui all’elenco allegato, avrà inizio con la consegna dei contenitori stradali mobili che andranno collocati nei pressi dei punti di macellazione concordati con i “capi-battuta” nel periodo dal 01/10/2022 - 31/12/2022. Tali contenitori dovranno essere svuotati regolarmente il lunedì ed il venerdì per essere ritirati definitivamente il 05/01/2023.

Ogni contenitore andrà pulito dopo ogni singolo scarico, ed il materiale andrà smaltito così come previsto per legge presso impianti autorizzati. Il procedimento dovrà essere tracciato a cura della ditta aggiudicatrice del servizio e certificato all’ATC previa controlli delle fasi di lavorazione con sopralluoghi sul territorio interessato.

ARTICOLO 2 - DURATA AFFIDAMENTO SERVIZIO

La decorrenza dell’affidamento del servizio avrà inizio dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ATC Caserta, nella sezione “amministrazione trasparente”, dei dati richiesti dall’art. 15 del D.Lgs.n. 33/2013 con decorrenza dal 2022 e scadenza fissata nel 2025

L’eventuale ritardo dell’operatore economico affidatario oltre il termine massimo sopra disposto per il completamento della prestazione richiesta, potrà essere sanzionato previa valutazione e deliberazione del Comitato di Gestione dell’Atc Caserta che, tuttavia, nei casi di colpa lieve, potrà comunque decidere di non procedere all’applicazione delle sanzioni.

In particolare, nel caso di colpa lieve, ascrivibile all’operatore economico e tale da non inficiare l’esito e gli interessi dell’ATC Caserta, il ritardo del servizio da rendere oltre le 24 ore, e solo per casi eccezionali e/o straordinari oltre le 48 ore, potrà essere sanzionato previa decurtazione del 30% del corrispettivo previsto al netto Iva. Nel caso di colpa grave, ascrivibile all’operatore economico e tale da inficiare l’esito e gli interessi dell’ATC Caserta, il ritardo, a prescindere dall’entità dello stesso, sarà oggetto delle conseguenti azioni stragiudiziali e giudiziali a tutela degli eventuali danni subiti.

ARTICOLO 3 – LUOGO SVOLGIMENTO SERVIZIO

Le prestazioni di cui all’articolo 1 dovranno essere svolte dall’operatore economico nell’ambito del territorio dei Comuni della Provincia di Caserta di cui all’elenco allegato al presente Avviso Pubblico.

ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO ECONOMICO

Per la fornitura del servizio di cui all’articolo 1, è previsto un corrispettivo economico unitario a base d’asta, determinato sulla base di indagine di mercato, di Euro 40,00 per ogni settimana del servizio reso e per ogni punto di raccolta, a decorrere dal **01/10/2022** e fino al **31.12.2022**. Il suddetto corrispettivo unitario, che determina un importo presunto complessivo di **Euro 23.520,00 (ventitremilacinquecentoventi/00)** è da intendersi quale imponibile fiscale al quale andrà applicata l’IVA di legge.

Il compenso sopra definito deve intendersi onnicomprensivo. Non verrà riconosciuto alcun rimborso per le spese ritenute necessarie dall’operatore economico per lo svolgimento del servizio in oggetto e/o per le eventuali spese di trasferta.

Il suddetto corrispettivo sarà liquidato a seguito di presentazione di fattura fiscale, previo riscontro della regolarità del servizio.

Il Comitato di Gestione dell’ATC Caserta, nel corso della prestazione di servizi, si riserva sempre e comunque il diritto di porre eccezioni, richiedere modifiche, integrazioni, aggiornamenti, verificare eventuali irregolarità, inadempimenti, illegittimità con colpe lievi o gravi, al fine di valutare se deliberare conseguenti azioni stragiudiziali e giudiziali a tutela degli eventuali danni subiti.

ARTICOLO 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE COMPARATIVA

Per partecipare alla presente selezione gli operatori economici interessati devono essere in possesso, alla data di scadenza del presente avviso, dei seguenti requisiti:

Requisiti Generali

Sono ammessi a presentare domanda per partecipare alla selezione gli operatori economici per i quali non sussistono motivi di esclusione previsti dall'art.80 del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, rappresentano motivi di esclusione:

la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché dell'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi

previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

2. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

3. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

4. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Requisiti Specifici

Possono partecipare alla selezione pubblica gli operatori economici operanti in regime di partita Iva avente ad oggetto prestazioni coerenti con quelle richieste con il presente avviso ed iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

Tali operatori economici sono i soggetti previsti all'art. 45 del D. Lgs. n.50/2016 in possesso dei requisiti di idoneità professionale. In particolare, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Oltre ai requisiti generali e specifici sopra richiesti, l'operatore economico dovrà dimostrare il possesso di conoscenze specifiche ed esclusive, ovvero di una particolare preparazione ed esperienza tecnico-professionale relative all'oggetto del servizio da rendere all'Atc Caserta. A tal fine, in sede di valutazione finale del candidato, verranno riconosciute preferenziali le seguenti competenze e qualifiche :

- possesso iscrizione al CPV "90520000-8 relativo a "Servizi per rifiuti radioattivi, tossici, medicali e pericolosi"
- possesso delle necessarie autorizzazioni rilasciate ai sensi degli art. 23 e 24 del Reg. CE n. 1069/2009 per il trasporto, lo stoccaggio e trasformazione;
- possesso della registrazione presso la competente ASL;
- possesso dell'iscrizione al Registro SOA della Regione Campania per lo smaltimento degli scarti animali
- possesso di comprovata e pluriennale esperienza nel settore di attività di cui all'oggetto del presente Avviso Pubblico, con particolare preferenza per gli Atc della Campania e/o delle altre Regioni italiane.

ARTICOLO 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DI MACELLAZIONE DEI CINGHIALI ABBATTUTI.”

LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE dovranno pervenire pena l'esclusione, esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ATCCASERTA@CERT.DBNET **ENTRO E NON OLTRE IL VENTITRE settembre 2022 ore 13:00**

SI PRECISA CHE LE DOMANDE TRASMESSE VIA PEC SARANNO VALIDE SOLO SE:

- sottoscritte mediante firma digitale, ovvero sottoscritte nell'originale scansionato e accompagnato da fotocopia del documento di identità in corso di validità.
- analoga procedura dovrà essere seguita per il curriculum imprenditoriale allegato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RIPORTERÀ LA DATA E L'ORARIO DI ARRIVO DELLE PEC NEL VERBALE DI CHIUSURA PROCEDIMENTO E NEL PROTOCOLLO DELL'ATC CASERTA, CON RELATIVA SOTTOSCRIZIONE A CURA DELLO STESSO. IN PARTICOLARE, GLI INTERESSATI DOVRANNO PRESENTARE IL PLICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE COSTITUITO DA 3 FILES TELEMATICI, CIASCUNO FIRMATO DIGITALMENTE E DENOMINATO COME SEGUE

FILE TELEMATICO 1 “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”.

All'interno della busta 1 dovrà essere presentata la domanda di partecipazione alla selezione composta dagli allegati A, B, C, debitamente sottoscritti in ogni pagina e con allegata la copia del documento d'identità del sottoscrittore.

FILE TELEMATICO 2 “CURRICULUM”

ALL'INTERNO DELLA BUSTA 2 DOVRÀ ESSERE PRESENTATO IL CURRICULUM IMPRENDITORIALE IN CARTA SEMPLICE E CON SCHEMA LIBERO, PER UN MASSIMO DI 4 FOGLI A4. IL CURRICULUM IMPRENDITORIALE DOVRÀ ESSERE DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO IN OGNI PAGINA E CON ALLEGATA LA COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.

FILE TELEMATICO 3 “CORRISPETTIVO ECONOMICO”.

All'interno della busta 3 dovrà essere presentata la conferma o il ribasso percentuale sul corrispettivo previsto dal presente avviso di cui all'allegato D.

Non sono ammesse offerte al rialzo rispetto al corrispettivo indicato. Tutte le buste dovranno essere chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura.

Le dichiarazioni contenute nella domanda sono rese a sostituzione della relativa documentazione; l'ATC Caserta potrà effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto cui verrà affidato il servizio. Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda non corrispondano alle condizioni o ai requisiti successivamente accertati non si farà luogo all'affidamento dell'incarico

ARTICOLO 6 – CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

Non saranno ammesse alla presente selezione:

- le domande pervenute oltre il termine di presentazione sopra indicato;
- le domande da cui si evince il mancato possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura;
- le domande prive di firma;
- le domande da cui non è possibile evincere le generalità dell'operatore economico.

ARTICOLO 7 – SELEZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO

La scelta dell'operatore economico cui affidare il servizio sarà effettuata da apposita Commissione nominata dal Comitato di Gestione dell'ATC Caserta prima dell'apertura dei plichi pervenuti.

La Commissione, successivamente all'apertura dei plichi, verificherà la sussistenza dei requisiti di accesso richiesti per l'ammissione delle domande pervenute, procederà alla valutazione comparativa dei curriculum imprenditoriali e delle conferme o dei ribassi in percentuale applicati al corrispettivo previsto secondo i criteri e le modalità di seguito indicate, con la predisposizione della relativa graduatoria.

CURRICULUM IMPRENDITORIALE (PONDERAZIONE = 35%)

- 1) possesso requisiti tecnico-professionali (da 1 a 5 punti)
- 2) possesso capacità e organizzazione imprenditoriale (da 1 a 5 punti)
- 3) esperienze relative a servizi similari svolte per gli ATC della Campania e delle altre Regioni italiane (da 1 a 5 punti)
- 4) Esperienze relative a servizi similari svolte per aziende, enti privati, enti pubblici relative a prestazioni similari a quelle oggetto del presente avviso (da 1 a 5 punti)

RIBASSO SU CORRISPETTIVO (PONDERAZIONE = 65%)

- 1) fino al 10% (4 punti)
- 2) oltre il 10% e fino al 20% (6 punti)
- 3) oltre il 20% (10 punti)

L'esito della selezione sarà pubblicato sul sito dell'ATC Caserta; tale pubblicazione vale quale comunicazione dell'esito del procedimento agli interessati.

ARTICOLO 8 – CONFERIMENTO DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento verrà formalizzato mediante apposito disciplinare stipulato con L'ATC Caserta.

ARTICOLO 9 – INFORMAZIONI E RESPONSABILE PROCEDIMENTO

L'avviso relativo alla presente selezione è pubblicato sul sito dell' ATC Caserta. Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso al Responsabile Unico del Procedimento, nella persona del Segretario Andrea Pascarella.

Per qualsiasi esigenza i riferimenti sono :

ATC CASERTA viale Carlo III (ex Ciapi), n. 153, cap 81020, San Nicola la Strada www.atccaserta.com, e.mail info@atccaserta.com, pec atccaserta@cert.dbnet.it telefono 0823 554192

ARTICOLO 10 – NORME VARIE E RICHIAMI

L'ATC Caserta si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso, nonché di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza.

ARTICOLO 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente avviso, si applica la normativa vigente in materia, oltre al codice civile. L'ATC Caserta si riserva la facoltà di procedere all'affidamento del servizio anche in caso di presentazione o ammissione di una sola offerta valida, se ritenuta idonea. L'ATC Caserta si riserva altresì la facoltà di modificare o revocare l'avviso di selezione pubblica prima dell'espletamento della stessa o di non procedere al conferimento di alcun affidamento, a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano vantare pretese o diritti di sorta.

L'ATC Caserta non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, da imperizia dei servizi postali e di recapito, né comunque da eventuali disguidi non imputabili direttamente all'ATC Caserta.

In relazione al trattamento dei dati, si deve fare riferimento al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. I dati personali forniti dai partecipanti alla selezione saranno raccolti presso l' ATC Caserta per le finalità di gestione della stessa e saranno trattati mediante una banca dati cartacea ed elettronica anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

L'indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura. Le medesime informazioni possono essere comunicate ad altri soggetti istituzionali nei soli casi previsti da norme di legge o di regolamento e ai soggetti che hanno diritto di richiedere l'accesso agli atti per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

I dati personali utili alla formulazione della graduatoria saranno altresì soggetti al trattamento di diffusione attinente al provvedimento con cui si definisce la procedura di comparazione. L'interessato può esercitare in ogni momento i propri diritti, tra i quali: l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

**Il Rappresentante Legale ATC Caserta
Dott. Valerio Marcello Toscano**

ATC CASERTA viale Carlo III (ex Ciapi), n. 153, cap 81020, San Nicola la Strada www.atccaserta.com, e.mail info@atccaserta.com, pec atccaserta@cert.dbnet.it telefono 0823 554192